

RISCHIO DA STRESS DA CALORE NEI CANTIERI EDILI

Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Molise riguardanti le misure di prevenzione da adottare nelle attività di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico e nei nostri cantieri.

Su sollecitazione delle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori è intervenuto, al fine di ridurre il rischio da "stress da calore", il Presidente della Giunta della Regione Molise con due specifiche Ordinanze riguardanti le misure di prevenzione da adottare nelle attività di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico e nei nostri cantieri.

In sintesi, l'Ordinanza N. 1 del 16.07.2024, con la successiva integrazione riportata nell'Ordinanza N. 2 del 19.07.2024, indica le misure da adottare, **con decorrenza immediata**, per il controllo del rischio correlato allo "stress da calore", nello specifico, per quello che riguarda il settore delle costruzioni:

- che a decorrere dal 16.07.2024 e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili, nei settori lapidei e inerti e delle attività di cave e di lavori usuranti in genere;
- che il divieto di lavoro si applica esclusivamente nei soli giorni in cui la "mappa del rischio", resa disponibile dall'INAIL e pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Le Ordinanze, facendo salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.


La mancata osservanza degli obblighi indicate dalle Ordinanze determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 Codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

Per comodità di consultazione si allegano le due Ordinanze


La Scuola Edile del Molise è a disposizione per eventuali informazioni, chiarimenti e/o approfondimenti.

Distinti saluti,

Il Presidente



Il Vicepresidente



In allegato:

- Ordinanza N.1 del 16.07.2024 (Presidente della Giunta della Regione Molise)
- Ordinanza N.2 del 19.07.2024 (Presidente della Giunta della Regione Molise)